



1

CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA

X Legislatura

ATTO CONSIGLIO N. 589

PROPOSTA DI LEGGE: “Modifica della legge regionale n. 30 del 3 novembre 2016 (“*Norme in materia di riduzione dell’esposizioni alla radioattività naturale derivante dal gas radon*”).

d’iniziativa dei Consiglieri Amati, Pentassuglia.

Emendamento

All’articolo 1 della Proposta di legge, ed in particolare al comma 2 lett. a) del riformulato art. 3, sono eliminate le parole “(*tipo di roccia, eventuale possibilità di formazione di stradi di ghiaccio nei periodi freddi ecc.*)”

Amati

Clausola di invarianza:

Il presente emendamento non comporta variazioni in aumento o in diminuzione a carico del bilancio regionale.

Amati

Emendamento alla Proposta di legge

"Modifica della legge regionale del 3 novembre 2016, n. 30 (Norme in materia di riduzione dalle esposizioni alla radioattività naturale derivante dal gas 'radon' in ambiente confinato)".

2

Al primo comma del riformulato articolo 3 della legge regionale n. 30/2016, sono soppresse le seguenti parole:

"Entro e non oltre sei mesi dal rilascio del certificato di agibilità devono essere avviate su ogni locale della nuova costruzione le misurazioni del livello di concentrazione, con le modalità previste dall'articolo 4, commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7."

 (COLONNA)

Emendamento alla Proposta di legge

"Modifica della legge regionale del 3 novembre 2016, n. 30 (Norme in materia di riduzione dalle esposizioni alla radioattività naturale derivante dal gas 'radon' in ambiente confinato)".


Dopo il secondo comma del riformulato articolo 3 della legge regionale n. 30/2016, è aggiunto il seguente comma:

"2-bis. Entro sei mesi dalla presentazione della segnalazione certificata presentata ai fini della agibilità devono essere avviate su ogni locale della nuova costruzione le misurazioni del livello di concentrazione, con le modalità previste dall'articolo 4, commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7."

 (COLONNA)

Emendamento alla Proposta di legge
"Modifica della legge regionale del 3 novembre 2016, n. 30 (Norme in materia di riduzione
dalle esposizioni alla radioattività naturale derivante dal gas 'radon' in ambiente confinato)".

All'articolo 2 della proposta di legge, il comma 3 è soppresso.

 (COLONNA)

Emendamento alla Proposta di legge

"Modifica della legge regionale del 3 novembre 2016, n. 30 (Norme in materia di riduzione dalle esposizioni alla radioattività naturale derivante dal gas 'radon' in ambiente confinato)".

Dopo l'articolo 2 della proposta di legge è aggiunto il seguente articolo:

Art. ~~3~~ 5

Disposizioni transitorie

1. L'articolo 3 della l.r. 30/2016, così come modificato dalla presente legge, trova applicazione per le nuove costruzioni i cui titoli abilitativi si siano formati successivamente all'entrata in vigore ~~delle presenti disposizioni.~~ *della l.r. 30/2016.*
2. I termini previsti ai commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 4 della l.r. 30/2016, cominciano a decorrere dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni.

 (COFONNA)